

TRIBUNALE DI VICENZA

Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio in
persona di:

dr. Marcello Colasanto	Presidente
dr. Giuseppe Limitone	Giudice rel.
dr. Guido Santoro	Giudice

visto il ricorso che precede ed i documenti

allegati, di cui al fascicolo n. 2413/2010, nella
causa di opposizione allo stato passivo proposta da

C. rag. Daniela

con l'avv. Raffaele Cinnella di Vicenza

nei confronti di

Fallimento T. Srl, in persona del Curatore dr.

(omissis)

con l'avv. (omissis) di Vicenza;

sentita la relazione del giudice incaricato;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Ritenuto, quanto al primo motivo di opposizione
relativo alla mancata ammissione del credito basato
su di un accordo orale per la corresponsione del
compenso del professionista, che la mancanza di una
scrittura recante la pattuizione dell'incarico
professionale e del relativo compenso rende non
accoglibile l'istanza per il difetto assoluto della

prova del credito, in ragione anche del disposto dell'art. 2721 c.c.;

ritenuto altresì che le scritture contabili non possano costituire prova a carico del curatore del fallimento, ai sensi dell'art. 2710 c.c., attesa la sua qualifica professionale, non coincidente con quella di imprenditore, cui si applica la norma in

questione (cfr. Cass. 26 gennaio 2006 n. 1543, per la quale "L'art. 2710 cod. civ. che conferisce efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, ai libri regolarmente tenuti, non trova applicazione

nei confronti del curatore del fallimento il quale agisca non in via di successione di un rapporto precedentemente facente capo al fallito, ma nella sua funzione di gestione del patrimonio del fallito, non potendo egli, in tale sua veste, essere annoverato tra i soggetti considerati dalla norma in questione, operante soltanto tra imprenditori che assumano la qualità di controparti nei rapporti d'impresa.");

ritenuto, quanto al motivo di opposizione che riguarda l'esclusione del credito "professionale" sulla base della norma di cui all'art. 2231 c.c., e dell'art. 2 d.lgs. n. 139/2005, che anche la mera

W **CASO** **0** **it**

tenuta della contabilità rientri tra le prestazioni esclusive del professionista;

ritenuto, infatti, secondo l'orientamento della giurisprudenza, che si vuole condividere, sia pure riferito al vigente ordinamento professionale, che "COSTITUISCE ATTIVITÀ PROFESSIONALE PROTETTA QUELLA CONSISTENTE NELLA TENUTA DEI LIBRI PAGA E MATRICOLA

E DELLE CONTABILITÀ CIVILI E TRIBUTARIE. LA MANCANZA, NELL'ART. 1 DEL D.P.R. 1068 DEL 1953, DI UNA RISERVA "IN ESCLUSIVA" AGLI ISCRITTI DEGLI ALBI DEI RAGIONIERI O PERITI COMMERCIALI DEVE ESSERE, INFATTI, INTESA NEL SENSO CHE TALE ATTIVITÀ PUÒ

ESSERE ESPLETATA ANCHE DA PROFESSIONISTI ISCRITTI IN ALTRI ALBI PROFESSIONALI LA CUI ABILITAZIONE TECNICA (INTESA COME COMPLESSO DI CONOSCENZE) GARANTISCA ALL'UTENTE LA CERTEZZA DI UNA EFFETTIVA COMPETENZA E PREPARAZIONE" (così Trib. Lucca 7 febbraio 1984, BOLLETTINO TRIBUTARIO D'INFORMAZIONI 1984, 546);

ritenute incontestate o assorbite le questioni non trattate;

ritenuta, ai fini delle spese, la soccombenza di parte attrice;

P. Q. M.

visto l'art. 99 l.f.;

IN CASO.it

ogni altra istanza rigettata;

rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma
il provvedimento impugnato;

condanna C. Daniela al pagamento delle spese
della presente fase, in favore del Fallimento T.
Srl, liquidate in complessivi e forfetari € 800,00
oltre accessori di legge.

Si comunichi a tutte le parti.

Vicenza, 17.6.2010.

Il Presidente.

II CASO.it